

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2109-A</sup>

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE DI PRIMIO)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato RESTIVO**

*Presentata il 19 febbraio 1965*

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 88 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati

*Presentata alla Presidenza il 14 settembre 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 88 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce: « I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 17 ».

E evidente che era intenzione del legislatore estendere i benefici previsti dall'articolo 57 del predetto decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 17 e cioè che

« il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio » a tutti i dipendenti dello Stato, eletti deputati, non solo nelle legislature successive a quella dell'adozione del testo unico n. 361 del 1957 ma anche in quella in corso al momento dell'adozione e in quelle precedenti. Senonché la norma transitoria dell'articolo 121 del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce: « Le nuove norme relative alle incompatibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88 non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno a esercitare la loro efficacia nei

riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente all'entrata in vigore del presente testo unico.

Non c'è dubbio, che l'articolo 121 del testo unico n. 361 non solo tradisce la volontà del legislatore espressa nell'articolo 88, che era intesa a estendere i benefici dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 17, anche ai deputati delle legislature antecedenti e di quella in corso al momento dell'adozione del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ma ha anche creata una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti della pubblica Amministrazione eletti deputati e senatori a seconda che la loro elezione cada in una legislatura anteriore o in corso a quella dell'adozione del testo unico in parola oppure successiva. Tuttavia la chiara dizione dell'articolo 121 non consente una interpretazione diversa da quella risultante dal tenore letterale della norma stessa.

Questa situazione di contrasto tra la volontà oggettiva del legislatore e quella risultante dall'articolo 121 del testo unico 30 marzo 1957, n. 121 è stata rilevata dal parere n. 736 del 24 settembre 1958 del Consiglio di Stato in risposta al quesito posto dal Ministro di grazia

e giustizia. In detto parere si legge, infatti: « Non si nega che, così disponendo, la norma in esame (articolo 121) disciplina diversamente ipotesi perfettamente identiche, in quanto ammette la ricostruzione di carriera per gli impiegati eletti membri del Parlamento nelle legislature antecedenti e la nega, invece, per gli impiegati eletti nelle precedenti legislature. Di fronte al preciso disposto legislativo, non è possibile all'interprete sostituirsi al legislatore, seppure è costretto a riconoscere che ragioni di giustizia avrebbero richiesto che la norma in esame avrebbe dovuto essere estesa, per identità della *ratio legis*, anche agli impiegati eletti nelle precedenti legislature ». Il Consiglio di Stato conclude il suo parere invitando il legislatore a provvedere.

Con la proposta di legge sottoposta al vostro esame e alla vostra approvazione si intende accogliere il voto espresso dal Consiglio di Stato per evitare una patente ingiustizia ai danni dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici eletti nelle legislature anteriori e in corso al momento dell'adozione del testo unico.

DI PRIMIO, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 121 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativa all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, eletti deputati, si intende limitata al primo comma dell'articolo 88 del medesimo testo unico.

### ART. 2.

Il diritto alla ricostituzione della carriera, con inquadramento anche in soprannumero, previsto dal secondo comma dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si applica a tutti i dipendenti, di cui al primo comma dello stesso articolo 88, che non abbiano potuto conseguire promozioni durante il mandato parlamentare in conseguenza del loro incarico politico e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato dal loro mandato dalla data di entrata in vigore della Costituzione.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 121 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativa all'aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, eletti deputati o senatori, si intende limitata al primo comma dell'articolo 88 del medesimo testo unico.

### ART. 2.

*Identico.*

Il diritto di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti ex parlamentari già collocati in quiescenza senza aver usufruito della ricostruzione della carriera.